

DELIBERA N. 98/20/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA INTRED S.P.A. E SKY ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS IN MATERIA DI ACCESSO, DA PARTE DI INTRED, ALL'OFFERTA "SKY VIA FIBRA"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 febbraio 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, di seguito denominato *Regolamento europeo*;

VISTO la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»*, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”*.

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

| | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1 | Il procedimento | 2 |
| 2 | Il fatto | 3 |
| 3 | Le argomentazioni delle parti | 3 |
| 3.1 | La posizione di Intred | 3 |
| 3.2 | La posizione di Sky..... | 4 |
| 4 | Valutazione istruttoria | 5 |
| 4.1 | Sull’eccezione di rito | 5 |
| 4.2 | Sulla misura cautelare | 8 |
| 4.3 | Valutazioni di merito | 8 |

1 Il procedimento

La società Intred S.p.A. (nel seguito “Intred”), con istanza perfezionata in data 3 giugno 2019, ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia, con richiesta di misure cautelari, ai sensi dell’articolo 23 del Codice e del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS (nel seguito il “Regolamento”), nei confronti della società Sky Italia S.r.l. (nel seguito “Sky”), in merito alla dedotta questione relativa all’accesso, da parte di Intred, all’offerta “Sky via fibra” che consiste nella messa a disposizione, da parte di Sky, di contenuti audiovisivi a pagamento da veicolare ai clienti finali di Intred attestati su linee di accesso FTTH/FTTC.

La Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (la “Direzione” nel seguito) in data 19 luglio 2019, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento dava avvio alla procedura, convocando Intred e Sky per la prima udienza di comparizione il 29 luglio 2019.

[omissis]

In data 29 luglio 2019 si teneva l’udienza con le Parti, come da verbale redatto.

Nel corso dell’udienza, la Direzione, in via preliminare, ha dichiarato che con la convocazione si considerava superata l’esigenza cautelare richiesta da Intred nella propria istanza e ha chiesto ad Intred di esprimersi a riguardo. Come da verbale “*Intred conferma che, alla luce della odierna convocazione dinnanzi all’Autorità e di quanto comunicato da Sky in data 26 luglio 2019, l’esigenza cautelare possa ritenersi superata*”.

Nel corso dell’udienza le Parti, inoltre, si impegnavano, [omissis] ad avviare le trattative per la sottoscrizione dell’*accordo di riservatezza*.

La Direzione, ciò detto, restava in attesa di conoscere gli esiti della negoziazione, in modo da poter procedere alla conclusione del procedimento per intervenuto accordo.

In data 22 novembre 2019 la Direzione ha invitato le Parti a comunicare gli esiti della trattativa, come stabilito nell’udienza del 29 luglio 2019.

[omissis]

In assenza di ulteriore riscontro, in ragione di tempistiche istruttorie, la Direzione, in data 30 gennaio 2020, ha convocato le Parti per un'udienza di conclusione del procedimento da tenersi nel corso della settimana successiva, alla quale Intred replicava, in data 3 febbraio 2020, richiedendo un breve differimento di una settimana, essendo le Parti "*in dirittura di arrivo*" per una bonaria conclusione della lite. La Direzione, in data 4 febbraio 2020, accordando il rinvio di una settimana, restava in attesa di comunicazioni delle Parti, riscontro rimasto, tuttavia, inevaso.

Ciò premesso, la Direzione, decorsi i previsti tempi procedurali, acquisiti tutti i necessari elementi istruttori, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del Regolamento, gli atti del presente procedimento alla Commissione per le infrastrutture e le reti per le determinazioni di competenza.

2 Il fatto

Intred è titolare di autorizzazione ministeriale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e offre agli utenti finali servizi di accesso a larga banda e ultralarga. Intred, oltre ad offrire i servizi di accesso su propria infrastruttura, utilizza servizi di accesso *wholesale* su architetture FTTH e FTTC di Telecom Italia.

Sky è un operatore di comunicazione elettronica, autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche all'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazioni elettroniche.

La controversia ha ad oggetto, come premesso, l'asserito rifiuto alla negoziazione (per una sorta di silenzio diniego, come meglio chiarito di seguito), da parte di Sky, alla [omissis].

[omissis] abilitazione, per i propri clienti, al servizio "*Sky via Fibra*", in quanto considerato strategico non solo per i clienti già attivi ma anche per coloro che avessero deciso di affidarsi ai servizi di connettività di Intred, rendendosi disponibile ad un tavolo di confronto.

Sky, a quanto allegato da Intred, nonostante i solleciti non riscontrava le richieste di Intred che restava in attesa per oltre un anno.

Per tali ragioni Intred ha richiesto l'avvio del presente procedimento innanzi l'Autorità.

3 Le argomentazioni delle parti

3.1 La posizione di Intred

Secondo Intred il mancato accesso al servizio in oggetto determina un pregiudizio per i propri clienti prima ancora che per Intred stessa.

Intred dichiara di offrire accesso ad Internet con velocità *downstream* maggiore dei 9,3 Mbps, requisiti tecnico a suo dire sufficiente per poter accedere all'offerta "*Sky via Fibra*". Nonostante ciò Sky non avrebbe riscontrato la propria richiesta di accesso.

Intred evidenzia che, per l'effetto della condotta di Sky, il cliente di un servizio d'accesso UBB di Intred non può fruire di servizi Sky via Internet, incluso i contenuti offerti da Sky, a meno di voler recedere dal rapporto con Intred e migrare la propria risorsa verso uno degli operatori già "abilitati" da Sky.

Secondo l'istante, ne risulta così pregiudicato il suo effettivo diritto ad accedere a contenuti e servizi tramite una rete aperta e neutrale. Infatti, il cliente di uno dei fornitori "abilitati" che sia anche utente dei servizi di Sky non può scegliere liberamente un nuovo operatore d'accesso, poiché la migrazione può comportare l'impossibilità di fruire del suo abbonamento Sky. Ne discende, quindi, secondo Intred un grave pregiudizio all'effettiva libertà di cambiare operatore degli utenti finali oltre che un ostacolo al libero gioco della concorrenza nel mercato dei servizi d'accesso a larga banda¹.

Secondo Intred, Sky, in tal modo, impedirebbe immotivatamente e inopinatamente l'accesso e l'interoperabilità tra le rispettive reti e servizi. La sua condotta appare così contraria all'obbligo di "*garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti*" conformemente al Capo III del Titolo II del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che costituisce condizione dell'autorizzazione di Sky. In tale scenario appare opportuno ricordare, aggiunge Intred, che l'Autorità "*anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e accesso*" (art. 40 D. lgs. n. 259/03) e "*incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi perseguendo, tra l'altro, il massimo vantaggio agli utenti finali*" (art. 42 D.lgs. n. 259/03). Va rilevato infine, secondo Intred, che la scelta da parte di Sky di certificare e abilitare soltanto alcuni operatori a scapito di altri, questi ultimi in grado di garantire almeno le medesime condizioni tecniche degli operatori abilitati, sta incrementando un vantaggio competitivo di questi ultimi a danno di quelli non certificati, tra cui Intred.

Pertanto, Intred ha chiesto a questa l'Autorità di assumere ogni iniziativa a tutela della concorrenza nei servizi d'accesso a Internet a larga banda, alla neutralità della rete (e tecnologica) e allo sviluppo delle infrastrutture NGAN.

Alla luce di quanto dedotto Intred ha chiesto all'Autorità,

- **in via cautelare** di procedere a convocare le Parti in udienza al fine di acquisire ogni elemento utile alla definizione della controversia compresi gli accordi/convenzioni stipulati da Sky con altri operatori di comunicazione elettronica "abilitati".
- **nel merito** di accertare il grave inadempimento di Sky, assumendo una decisione vincolante per quest'ultima, che la obblighi, una volta condivise le specifiche tecniche con Intred, ad inserire quest'ultima tra i fornitori "abilitati".

3.2 La posizione di Sky

Sky, nel rito, ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità dell'istanza avversaria in quanto il Regolamento n. 449/16/CONS non può applicarsi a controversie aventi ad

¹ Sul punto, Intred segnala la violazione dell'art. 80, commi 4-BIS e 4-TER del decreto legislativo 1° Agosto 2003, n. 259

oggetto pretese di accesso a «contenuti» (qual è a suo avviso l'offerta "Sky via Fibra"), bensì ad offerte aventi ad oggetto reti o servizi di comunicazione elettronica.

Sky ha altresì fatto presente che Intred fonda le sue richieste sulle seguenti disposizioni: l'art. 3, co. 1, del Regolamento UE n. 2120/2015; l'art. 84, commi 4-bis e 4-ter, del Codice delle comunicazioni elettroniche; il punto 3 dell'Allegato A e gli artt. 40-42 dello stesso Codice. Tuttavia, quanto al Regolamento UE, esso è inapplicabile alla fattispecie innanzitutto perché il Regolamento non può all'evidenza rappresentare una delle «*altre fonti ... che ... costituiscono attuazione*» del Codice, della direttiva quadro o di altri provvedimenti dell'Autorità (come sostenuto dall'Istante), trattandosi di un'autonoma fonte di diritto UE. Inoltre, il citato Regolamento UE si applica solo ad Internet e non può pertanto estendersi anche ad offerte su reti IP (come quelle su cui viene veicolata l'offerta "Sky via Fibra"). Quanto invece all'art. 84, non soltanto esso appare a Sky inapplicabile poiché i servizi offerti da Sky (ed ancor di più l'offerta "Sky via Fibra") non rientrano nella nozione di «*servizi di comunicazione elettronica*», ma anche perché qui non viene in discussione alcuna ipotesi di «portabilità» del numero, istituto peraltro applicabile soltanto in favore di un utente finale, laddove è pacifico che l'istante è invece un operatore. Anche gli artt. 40-42 del Codice, richiamati *ex adverso*, non possono trovare applicazione, atteso che l'istanza avversaria ha ad oggetto la negoziazione di un accordo di interconnessione che, però, può configurarsi soltanto tra due operatori di rete, mentre né Sky è titolare di alcuna rete di comunicazioni elettroniche, né i citati artt. 40-42 disciplinano fattispecie relative all'interconnessione.

Ciò premesso, passando al merito, Sky fa presente di aver inviato, in data 26 luglio 2019, all'Autorità [omissis] la comunicazione relativa all'offerta di contenuti audiovisivi a pagamento di Sky, denominata "Sky via Fibra". La comunicazione contiene i requisiti tecnici (reperibili anche sul proprio sito *web*) per gli operatori interessati a rendere fruibile ai propri clienti broadband l'offerta "Sky via Fibra".

[omissis]

Sky si è dichiarata disponibile ad inviare ad Intred il medesimo testo e fissare un incontro per la definizione dell'accordo.

Sky, anche al fine di rispondere ad alcune richieste di chiarimento, ha osservato che il termine 'operatore abilitato', riportato nell'offerta, è stato utilizzato per un'esigenza di trasparenza nei confronti del cliente. Tuttavia, Sky ha provveduto ad eliminare l'utilizzo di tale termine dal proprio sito ed ha pubblicato un *file* PDF, aperto, con l'elenco degli ISP che offrono il servizio e che verrà automaticamente aggiornato una volta siglato l'accordo con Intred.

4 Valutazione istruttoria

4.1 Sull'eccezione di rito

Come premesso, Intred, ha presentato una prima istanza di avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti di Sky, in materia di accesso ai servizi UBB di Intred.

In tale istanza Intred evidenzia quanto segue:

1) Intred ritiene che la condotta di Sky pregiudichi il diritto, dei clienti di Intred, ad accedere a contenuti e servizi tramite una rete aperta e neutrale, come riconosciuto dall'art. 3, comma 1, Regolamento UE n. 2120 del 25 novembre 2015. Intred ha rilevato che la scelta da parte di Sky di certificare soltanto alcuni operatori a scapito di altri, questi ultimi in grado di garantire almeno le medesime condizioni tecniche degli Operatori abilitati, abbia determinato un vantaggio competitivo di questi ultimi a danno di quelli non certificati, tra cui Intred, rispetto al quale l'Autorità, secondo l'istante, dovrebbe assumere ogni iniziativa a tutela della concorrenza nei servizi d'accesso a Internet a larga banda, alla neutralità della rete (e tecnologica) e allo sviluppo delle infrastrutture NGAN.

Intred ha chiarito che l'art. 2 del Regolamento di cui all'Allegato A) alla delibera 449/16/CONS fa riferimento a *“ovvero da altre fonti, che ne costituiscono attuazione”* dovendo ritenere per altre fonti anche i Regolamenti Europei, questi ultimi atti normativi aventi portata generale, obbligatori in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri.

A tale proposito l'Autorità richiama che il comma 1 dell'articolo 2 fa riferimento a *“...gli obblighi derivanti dal Codice, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell'Autorità ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione.”*. Ne segue che le “altre fonti” sono quelle che attuano quelle primarie indicate.

A tale riguardo si ritiene condivisibile che il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, *che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione*, possa considerarsi una attuazione delle direttive europee, visto che di fatto le integra.

2) Ad avviso di Intred, l'utente di uno dei fornitori “abilitati” che sia anche utente dei servizi di Sky non potrebbe scegliere liberamente un nuovo operatore d'accesso, poiché la migrazione può comportare l'impossibilità di fruire del suo abbonamento Sky. Ne discenderebbe un pregiudizio all'effettiva libertà di cambiare operatore, con conseguente ostacolo alla concorrenza nel mercato dei servizi d'accesso a larga banda. Intred ha segnalato, altresì, la violazione del decreto legislativo 1° Agosto 2003, n. 259 e, nello specifico, dell'art. 80, comma 4-BIS, che recita: *“L'Autorità provvede affinché il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo”*, e 4-TER, per il quale: *“L'Autorità può stabilire il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare al contraente la continuità del servizio. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giorno lavorativo. L'Autorità prende anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela dei contraenti durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando*

altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. L'Autorità provvede affinché siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste”.

A riguardo l'Autorità osserva che, sulla base di quanto allegato, la tematica in questione non appare derivare dal rifiuto, da parte di Sky, di garantire la portabilità del numero. Semmai il tema della libertà di scelta del consumatore a cui fa riferimento la società istante appare maggiormente collegato alle disposizioni del citato Regolamento sulla neutralità della rete.

3) Come indicato nella prima istanza Sky, inoltre, impedirebbe l'interoperabilità tra le rispettive reti e servizi, contrariamente all'obbligo di *“garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti”* di cui al Capo III del Titolo II del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che costituisce condizione dell'autorizzazione di Sky.

A tale proposito l'Autorità rappresenta che il tema dell'interconnessione non appare applicabile al caso di specie alla luce della stessa definizione che ne dà il Codice: *il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione.*

La circostanza in questione non appare contemplare il rifiuto, da parte di Sky, a negoziare l'interconnessione funzionale alla comunicazione di clienti dei due operatori in lite visto che la disputa riguarda la distribuzione dei contenuti di Sky.

Anche il tema dell'interoperabilità, che comunque va ascritto agli eventuali obblighi connessi all'autorizzazione generale di Sky ai sensi dell'articolo 28 del Codice, appare di dubbia attinenza atteso che, come chiarito dall'Autorità nella delibera n. 51/19/CIR, l'interoperabilità risiede nella capacità di due o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o componenti, di scambiare informazioni tra loro e di utilizzarle. L'interoperabilità, in altri termini, consente a un prodotto o a un sistema - la cui interfaccia è nota, quindi senza parti di codice oscure - di interagire con altri prodotti o sistemi, senza alcuna restrizione.

Ciò premesso, su Sky, in qualità di operatore di comunicazione elettronica autorizzato, incombe l'obbligo di consentire ai sistemi di Intred di colloquiare con quelli di Sky, in funzione di specifiche necessità di scambio delle informazioni. Tuttavia, se le informazioni a cui si fa riferimento sono i contenuti televisivi, il fatto che Sky metta a disposizione le opportune “interfacce” per lo scambio delle stesse, non necessariamente consente di superare, con il richiamo all'interoperabilità, mediante una sorta di obbligo di *must offer* l'asserito diniego di fornire, a Intred, determinati contenuti televisivi.

Tanto premesso, nell'accogliere quanto argomentato da Intred in relazione alla pertinenza, all'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento sulle controversie, del citato Regolamento sulla *net neutrality*, in quanto fonte attuativa di Direttive comunitarie, l'Autorità ha dato avvio al procedimento controversiale richiesto.

4.2 Sulla misura cautelare

La richiesta di misura cautelare² di Intred, come anticipato nella descrizione dell'iter istruttorio, è stata di fatto accolta e superata convocando le Parti in sede di udienza e prendendo atto dell'intenzione di Sky di fornire ogni utile elemento per consentire ad Intred la fruizione del servizio richiesto, in ottica di composizione bonaria della controversia.

4.3 Valutazioni di merito

[omissis]

Alla luce di quanto sopra la Direzione, nel corso della prima udienza, ha chiarito che, in linea di principio, *anche la questione di merito possa ritenersi superata, laddove non vi fossero elementi ostativi nelle specifiche tecniche che, tuttavia, non appaiono essere emersi nel corso degli incontri tra le Parti. Ciò premesso, invita le Parti a procedere con la sottoscrizione dell'accordo di riservatezza.*

Nella successiva comunicazione del 5 novembre 2019, la Direzione ricordava alle Parti dell'impegno preso nel corso dell'udienza del 29 luglio 2019, relativo all'invio da parte di Sky ad Intred dello schema di *accordo di riservatezza* nonché a definire in tempi rapidi e a comunicare alla Direzione gli esiti della negoziazione. Nella stessa comunicazione si evidenziava che, *avendo Sky comunque sostanzialmente già accolto, come da verbale, la richiesta di cui all'istanza di Intred, al fine di procedere con il compimento degli adempimenti connessi con la chiusura del procedimento, si invita[va]no le Parti a comunicare gli esiti relativi a quanto indicato nell'udienza del 29 luglio u.s., con ogni consentita sollecitudine.*

Come evidente dagli atti, nelle successive comunicazioni le Parti confermavano di essere prossime alla sottoscrizione di un accordo sulla base delle specifiche tecniche allegate da Sky e che non risultano presentare criticità per Intred, a quanto emerso nel procedimento.

D'altra parte, nel proprio *petitum*, Intred chiede, nel merito, accertare il grave inadempimento di Sky, assumendo una decisione vincolante per quest'ultima, che la obblighi, una volta condivise le specifiche tecniche con Intred, ad inserire quest'ultima tra i fornitori "abilitati".

Si osserva, al riguardo, che Sky ha fornito, nel corso del procedimento, ogni elemento tecnico necessario per l'accesso all'offerta di contenuti "Sky su Fibra".

Inoltre, Sky ha chiarito che il termine '*operatore abilitato*', riportato nell'offerta, è stato utilizzato per un'esigenza di trasparenza nei confronti del cliente e che, tuttavia, Sky ha provveduto ad eliminare l'utilizzo di tale termine dal proprio sito ed ha pubblicato un file PDF, aperto, con l'elenco degli ISP che offrono il servizio e che verrà automaticamente aggiornato una volta siglato l'accordo con Intred.

² Intred nell'istanza aveva espressamente richiesto: "In via cautelare 1) La convocazione in udienza delle Parti al fine di acquisire ogni elemento utile alla definizione della controversia compresi gli accordi/convenzioni stipulati da Sky con altri operatori di comunicazione elettronica "abilitati".

Risulta evidente, pertanto, che le proposte e le dichiarazioni di Sky, di fatto, già soddisfano la richiesta di merito di parte istante.

Residua la sottoscrizione *dell'accordo di riservatezza* che, tuttavia, esula dalle competenze di questa Autorità trattandosi di dettagli meramente commerciali e non previsti, tra l'altro, nel *petitum* di parte istante, che riguarda la sola questione della comunicazione e dell'accordo sulle specifiche tecniche necessarie alla fruizione dei contenuti di Sky, aspetto, come detto, superato nel corso procedimento in via conciliativa.

Pertanto, tenuto conto dei tempi procedurali previsti dal Regolamento, oltre che del necessario rispetto dei principi della economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'Autorità ritiene di definire il presente procedimento con un provvedimento di presa d'atto dell'ormai venuta meno materia del contendere e con invito alle Parti a siglare, come d'altra parte già avvenuto in analogo contenzioso tra altro operatore e Sky in sede conciliativa presso questa stessa Autorità, i necessari accordi commerciali.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Le Parti, Intred S.p.A. e Sky Italia S.r.l., completano, entro 1 mese dalla notifica del presente provvedimento, la negoziazione delle condizioni di accesso, da parte di Intred S.p.A., all'offerta "Sky su Fibra" di Sky Italia S.r.l., sulla base delle *specifiche tecniche* allegate da Sky nel presente procedimento.
2. A tal fine, Sky Italia S.r.l., a parità di condizioni tecniche e di accesso da parte di Intred S.p.A., si conforma al principio di non discriminazione rispetto alle condizioni applicate agli altri operatori già abilitati.

Il presente provvedimento è notificato ad Intred S.p.A. e Sky Italia S.r.l. e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 27 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Nicola Sansalone